

TASSAZIONE SEPARATA

Per motivi di equità, sono soggetti a **tassazione separata** i redditi percepiti una tantum e che, solitamente, derivano da un processo produttivo pluriennale.

Modalità di tassazione

Proprio in virtù della loro maturazione ultra-annuale, al fine di evitare che tali redditi, nell'anno in cui si considerano imponibili, si sommino a quelli "ordinari", incrementando il carico fiscale, i relativi ammontari sono tassati separatamente.

Essi, dunque, non concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'anno, ma costituiscono una massa imponibile autonoma, tassata secondo norme particolari.

In linea generale, infatti, il reddito soggetto a tassazione separata è imponibile IRPEF con un'aliquota proporzionale (e non più progressiva) pari all'aliquota media d'imposta cui è stato soggetto il reddito del contribuente nel biennio antecedente l'anno in cui l'ammontare a tassazione separata si considera "posseduto".

Nel caso in cui, in uno dei due anni da prendere in considerazione, il contribuente non abbia avuto reddito, l'aliquota applicata è pari alla **metà dell'aliquota media dell'altro anno**;

Nel caso in cui il contribuente non abbia posseduto redditi nel biennio anteriore, la tassazione avverrà secondo **l'aliquota applicabile al primo scaglione IRPEF**.

Per ottenere l'**aliquota** da utilizzare **per il calcolo della tassazione** separata è necessario:

Sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti a quello in cui è stato percepito il reddito da sottoporre a tassazione e dividere il risultato per 2.

In questo modo si ottiene la **media annuale del reddito del biennio**.

- Sul **reddito medio si calcola l'Irpef** in base alle aliquote vigenti e quindi l'**incidenza media in percentuale** di tale imposta sul reddito medio. Tale percentuale corrisponde all'**aliquota da applicare al reddito a tassazione separata**.

Reddito a tassazione separata percepito nel 2013 di €. 5.700,00

Reddito complessivo anno 2012 di €. 32.750,00

Reddito complessivo anno 2011 di €. 31.500,00

Calcolo della media annuale del reddito del biennio $32.750,00 + 31.500,00 = 64.250,00$

$64.250,00 : 2 = 32.125,00$

Calcolo dell'aliquota da applicare al reddito a tassazione separata

fino a 15.000 euro	23%	3.450,00
da 15.000 a 28.000 euro	27%	3.510,00
da 28.000,00 a 32.125,00	38%	1.567,50

L'imposta corrispondente a €. 32.125,00 è pari a 8.527,50 euro

Calcolo dell'incidenza media

$$32.125,00 : 8.527,50 = 100 : x$$

$$\frac{8.527,50 \times 100}{32.125,00} = 26,54$$

$$32.125,00$$

Calcolo dell'imposta

$$5.700,00 \times 26,54\% = \mathbf{1.512,78}$$

Un calcolo particolare è previsto per il TFR (art. 19), tenuto altresì conto che la rivalutazione dello stesso sconta un'imposta sostitutiva annua. Il calcolo dell'aliquota media (e, quindi, della tassazione definitiva del reddito soggetto a tassazione separata) è compito del competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, ma, nel caso in cui il reddito in parola sia erogato da sostituti d'imposta, questi, all'atto della corresponsione, sono tenuti all'applicazione (e al versamento) di una ritenuta d'acconto commisurata alla durata del rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata, anche diversi dal TFR, che siano percepiti dal contribuente senza l'intervento del sostituto d'imposta, il percipiente è in genere tenuto a versare una ritenuta del 20% in sede di corresponsione del saldo delle imposte dovute sulla base della dichiarazione presentata per l'anno di conseguimento del reddito.

Redditi soggetti a tassazione separata

La tassazione separata può essere una **facoltà o un obbligo**.

Redditi soggetti a tassazione separata per **obbligo**

Sono assoggettati a tassazione separata, indipendentemente da una diversa volontà del contribuente, i seguenti redditi, perlopiù correlati a un'**attività lavorativa personale** del contribuente:

- TFR ed equipollenti, anche quando conseguiti per effetto di una procedura concorsuale o di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. (quota > 1ML da assoggettare a tassazione ordinaria)
- Prestazioni pensionistiche erogate ai sensi del d.lgs. 252/2005 (art. 17, comma 1, lett. a-bis);
- Emolumenti arretrati di lavoro dipendente, qualora (art. 17, comma 1, lett. b):
 - ✓ riferiti ad anni precedenti a quello in cui sono effettivamente percepiti;
 - ✓ spettanti in base a sopravvenuto intervento di legge/sentenze/CCNL (sono dunque escluse da tassazione separata le somme derivanti unicamente dalla volontà delle parti)

- Indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, purché esista un atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, sulla base del quale possa provarsi il diritto alla percezione di tale indennità (art. 17, comma 1, lett.c). La quota di indennità > E 1.000.000 va comunque assoggettata a tassazione ordinaria (art. 24, comma 31, d.l. 201/2011);
- Indennità di mobilità corrisposta in via anticipata (art. 17, comma 1, lett. c-bis);
- Rimborso di oneri e/o imposte dedotti/detratti in anni precedenti (art. 17, comma 1, lett. n-bis).

Gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate fanno concorrere tali importi al reddito complessivo del contribuente riferito all'anno di percezione, qualora ciò risulti più favorevole per il soggetto passivo (art. 17, comma 3, ultimo periodo): non è necessaria alcuna espressione di volontà da parte del percipiente, al fine di beneficiare di tale disposizione di favore.

Redditi che possono essere esclusi da tassazione separata per opzione

Sono soggetti a tassazione separata, ma il contribuente può **rinunciarvi**, esercitando espressa **opzione** nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di percezione del provento (e, pertanto, facendo concorrere i relativi importi al reddito complessivo dell'anno), i seguenti redditi (art. 17, comma 3):

- a) **indennità per la cessazione del rapporto di agenzia** di persone fisiche/società di persone (art. 17, comma 1, lett. d);
- b) **indennità per la cessazione delle funzioni notarili** (art. 17, comma 1, lett. e);
- c) **indennità percepite da sportivi professionisti** al termine dell'attività sportiva (art. 17, comma 1, lett. f);
- d) **redditi percepiti da eredi/legatari** per beni/attività del defunto imponibili secondo il criterio di cassa (redditi di lavoro dipendente/lavoro autonomo/capitale/diversi; art. 7, comma 3).

Redditi soggetti a tassazione separata per **opzione**

Sono soggetti a tassazione separata **SOLO** qualora:

- il contribuente sia una persona fisica;
- e, se è anche imprenditore individuale, lo richieda espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui i proventi avrebbero concorso alla formazione del reddito d'impresa (in mancanza di richiesta i relativi importi concorreranno pertanto alla formazione del reddito complessivo dell'anno)

i seguenti redditi, per lo più derivanti da un'**attività in senso lato "commerciale"**, svolta dal soggetto passivo (art. 17, comma 2):

- a) **plusvalenze** (compreso l'avviamento) realizzate attraverso la vendita/liquidazione (anche concorsuale) di **aziende** possedute da più di 5 anni;

- b) **indennità per la perdita dell'avviamento commerciale** spettante al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani ad uso non abitativo e indennità di avviamento spettante al precedente titolare della farmacia;
- c) **indennità da risarcimento** per perdita di redditi relativi a più anni;
- d) **redditi compresi nelle somme in denaro/valore normale dei beni ricevuti dai soci** di società di persone o di capitali nel caso di recesso/esclusione/riduzione del capitale sociale/liquidazione (anche concorsuale) della società, ma solo qualora il percipiente sia stato socio dal momento della costituzione dell'ente collettivo o, almeno, da 5 anni;
- e) **plusvalenze da cessione a titolo oneroso di terreni edificabili**;
- f) **redditi compresi nelle** somme corrisposte alla scadenza di mutui/depositi/obbligazioni/OICVM/associazione in partecipazione con apporto diverso da quello di solo lavoro, ma solo qualora non vi sia stata ritenuta a titolo d'imposta/imposta sostitutiva e il rapporto sia durato per più di 5 anni;
- g) **corrispettivi percepiti per la cessione studio/clientela da parte del lavoratore autonomo**, ivi compresi i proventi per cessione di attività immateriali comunque riferibili alla sfera professionale. È però necessario che il corrispettivo sia percepito in un'unica soluzione.